SMAF BROKER
INSURANCE CONSULTING

Associazione Nazionale Commercialisti

FiscoNotizie24

Newsletter di aggiornamento

GRUPPO 24 ORE

SOMMARIO

SMAF BROKER – Insurance Consulting

Soluzioni studiate per tutte le vostre esigenze

3

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Cyber Risk

4

NEWS

6

APPROFONDIMENTO

Crediti Iva trimestrali

Nell'ambito del processo di telematizzazione degli adempimenti fiscali, che consente all'Amministrazione finanziaria di ottenere con rapidità informazioni utili al controllo e iniziato con la fatturazione elettronica, un posto particolare viene riservato ai nuovi obblighi relativi ai «corrispettivi telematici».

(Claudio Sabbatini, Cinzia Tomassi, Maurizio Villani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione n. 34 del 13 settembre 2019, pag. 18-22)

26

SENTENZE TRIBUTARIE

Dividendi in nero solo da ricavi nascosti

Commissione tributaria provinciale – Reggio Emilia - II Sezione - Sentenza 23 agosto 2019, n. 173

(Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 3 settembre 2019)

35

L'ESPERTO RISPONDE

37

Chiusa in redazione il 16 settembre 2019



CYBER RISK

SOLUZIONI DA 250€

- Massimale fino a € 3.000.000;
- Copertura per spese di servizi di Incident Response e spese legali comprese quelle per far valere le penali contrattuali;
- Copertura per Estorsione / Riscatto legato alla rete o ai dati (ove assicurabile).

SCEGLI LA NOSTRA OFFERTA

CLICCA QUI PER RICEVERE UN PREVENTIVO GRATUITO

Associazione Nazionale Commercialisti

SMAF BROKER INSURANCE CONSULTING

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Per inoltrare richieste e quesiti specifici relativi alla polizza tutela legale:

c.agrestini@smafbroker.it

Cyber Risk

Con l'emergere delle nuove frontiere tecnologiche e di telecomunicazione, diventa sempre più esigente proteggere i propri dati personali, aziendali, database dei clienti, processi amministrativi, attività e-commerce, movimenti bancari/carte di credito da attacchi informatici.

Attivisti, dipendenti disonesti o scontenti, gruppi hackers hanno creato una minaccia sempre più concreta, con un trend che cresce con l'innovazione tecnologica, portando nel 2018 un + 30% di attacchi cyber rispetto all'anno precedente. A causa anche della evoluzione della complessità degli attacchi, le tradizionali forme di protezione non sono più adeguate alla difesa della propria attività aziendale.

Nascono quindi in questi anni le assicurazioni Cyber, a completamento delle coperture rivolte alla sana e prudente gestione del processo aziendale globale, ma anche alla tutela della vita privata.

In Italia, come nella maggior parte dei paesi Europei, la consapevolezza verso gli attacchi informatici risulta sempre maggiore.

In questi anni abbiamo fatto di tutto per aumentare la nostra presenza in rete, ci siamo registrati nei siti, pubblicato su di essi foto, storie ed informazioni personali, senza parlare dei numerosi pagamenti on line effettuati su diverse piattaforme.

Nel 2017 i cybercriminali hanno colpito oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, gli Italiani sono stati circa 16 milioni, con 3,5 miliardi di euro sottratti illegalmente (Norton Cyber Security Insights Report 2018).

Nella complessa gestione del rischio d'impresa si sta delineando sempre maggiormente, pertanto, la consapevolezza della componente informatica, nella categoria dei rischi "puri", dalla quale ci si deve tutelare.

I rischi Cyber non vanno a rivolgersi verso la tutela del solo rischio ICT, ma riguarda tutti gli aspetti di sostenibilità del business e di crescita strategica a livello nazionale e globale. Sono considerati ormai nel novero dei rischi operativi aziendali, legati alla condotta degli individui interni alla azienda, ma

anche ai processi ed ai sistemi aziendali.

Processi non correttamente organizzati possono portare a rischi che si concretizzano in perdite, sanzioni e danni da liquidare a terzi.

Con ciò l'area dei sistemi informatici, può presentare un fattore determinante la cui condotta sbagliata può portare alla non continuità della vita dell'azienda.

I prodotti assicurativi Cyber Risk nascono da questa esigenza, rivolgendo la componente protezionale assicurativa verso le eventuali perdite di profitto per interruzione dell'attività aziendale a seguito di attacco informatico, errore umano, falle nella sicurezza, errori di programmazione.

Prendiamo ad esempio una azienda di logistica, cosa accadrebbe se i suoi sistemi fossero oggetti di un attacco hacker?

L'attività si bloccherebbe con conseguenze legate a disagi verso clienti, costi reputazionali ed aggiuntivi colpirebbero l'azienda.

A questi vanno ad aggiungersi rischi riguardo ad eventuali spese legali, riscatti/estorsioni, responsabilità relativa alla gestione dei social, costi derivanti da ritardo, spese per la mancata tutela dei dati riservati ed altre spese legate proprio al rischio informatico.

Il rischio di cui noi tutti siamo stati corresponsabili deve essere necessariamente calmierato, attraverso una strategia di difesa gestionale ed organizzativa, alla quale si deve dare in ogni caso supporto attraverso un prodotto assicurativo dedicato ad aziende di qualsiasi dimensione, dai professionisti alle multinazionali

Quello Cyber è un argomento ormai riconosciuto sul mercato: tra le start up con maggior potenziale della Sylicon Valley ci sono 6 aziende che si occupano della Cyber Risk, tra le quali vi è la start up con crescita più rapida, la Shape Security.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, si annovera anche una consapevolezza accademica.

Nascerà infatti nel 2020, attraverso una partnership tra Politecnico e Bocconi, il primo corso di Laurea Magistrale atto a formare Cyber Risk Manager, che a livello organizzativo e gestionale dovranno stabilire strategie di difesa, con prodotti assicurativi adeguati, a seconda delle caratteristiche della azienda di riferimento, e strategie di data protection, esplicitamente richiesta dalle normative EU ed extra EU, per la protezione dei dati e per la gestione della privacy.

News

- **ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

- **Spazio al ravvedimento per i versamenti frazionati**

Contraddire vuol dire che, dopo che qualcuno “ha detto”, qualcun altro si oppone – “contra” – a quanto quel qualcuno ha detto. Ciò implica, evidentemente, anche una sostanziale pari dignità – l’effettività del contraddire – tra chi “dice” e chi “contraddice”. Questo accade di rado per le vicende tributarie e, anzi, risulta paradossale che un provvedimento – il cosiddetto decreto crescita (l’articolo 4-octies del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019) – acuisca, invece, il divario di “forza” tra amministrazione finanziaria e contribuente. A favore della prima.

Al contrario, nelle intenzioni, il decreto avrebbe dovuto attribuire maggiori garanzie al contribuente in tema di contraddittorio preventivo.

Basta partire dall’approccio del testo normativo in questione. Viene, per prima cosa, stabilito un generalizzato differimento dei termini di decadenza dell’azione di accertamento. È previsto che, se tra la data di comparizione indicata dall’ufficio nell’invito al contraddittorio e il termine di decadenza per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni. Non si è tra i “fan più accesi” dello Statuto del contribuente (trattandosi di una legge, che può essere espressamente derogata da altre leggi), però va rilevato che la legge 212/2000 dispone che i termini di decadenza degli accertamenti non possono essere prorogati.

La norma del decreto crescita, peraltro, ricalca un po’ quella sul differimento dei termini di accertamento (un’altra…) per l’abuso del diritto. Previsione quest’ultima sicuramente contorta, ma che vorrebbe garantire l’effettività del contraddittorio: il senso della disposizione (comma 7 dell’articolo 10-bis dello Statuto) è quello di dare all’Agenzia un tempo sufficientemente credibile (60 giorni) per ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente, che poi devono essere “superati”, a pena di nullità, nelle motivazioni dell’atto di accertamento. Questo perché – come riportato all’inizio – il contraddittorio esige un principio di effettività: altrimenti si sostanzia in un mero formalismo.

Nel caso, comunque, del differimento dei termini previsto dal decreto crescita non si registra affatto la volontà di stabilire un criterio di effettività, ma semplicemente quello di disporre a favore dell’Agenzia lo slittamento dei termini di decadenza dell’accertamento (ben 120 giorni) nel caso in cui la data del “confronto” indicata nell’invito cada nei 90 giorni anteriori allo stesso termine ordinario di decadenza degli accertamenti.

Dopodiché la norma (nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997) stabilisce per l'ufficio l'obbligo di invito al contraddittorio prima dell'emissione dell'atto di accertamento. Ma si tratta di un'affermazione di principio, presto sconfessata dal testo della stessa previsione normativa. Infatti, quest'ultima esclude, anzitutto, dall'obbligo del preventivo contraddittorio i casi per i quali è stata rilasciata copia del Pvc.

Ciò si deve all'errata convinzione di volere ricondurre all'istituto del contraddittorio preventivo la vicenda del divieto di emettere l'atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc (articolo 12, comma 7, dello Statuto). Ma questa non è un'ipotesi di contraddittorio preventivo. Come riporta costantemente la giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia non ha l'obbligo di replicare alle osservazioni del contribuente al Pvc, ma semplicemente di valutarle. Così che tale ipotesi non può essere affatto ascritta al contraddittorio preventivo, il quale, invece, esige la sua effettività, che si sostanzia (anche e soprattutto) nella replica, attraverso la motivazione dell'atto di accertamento, che le osservazioni del contribuente sono state: 1) prese in considerazione; 2) valutate; 3) superate.

Tant'è che, come previsto per l'abuso del diritto, lo stesso articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 (inserito dal decreto crescita) dispone che l'atto di accertamento deve essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente. Anche se si nota che per l'abuso del diritto viene sancita, in caso di omissione dell'ufficio, la nullità dell'atto, mentre tale "sanzione" – e forse non è un caso – non viene prevista dal nuovo articolo 5-ter.

La conferma che l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo risulta un'ipotesi puramente teorica giunge poi dall'esclusione anche degli atti di accertamento parziali. Oggi quasi tutti gli atti di accertamento possono risultare "parziali".

I PUNTI CHIAVE

1. Princìpi del contraddittorio Il contraddittorio esige una sua effettività. Il contraddittorio non può risultare una semplice formulazione di osservazioni e memorie del contribuente. Altrimenti si tratta di un mero formalismo. Questo significa che l'ufficio deve replicare, attraverso la motivazione dell'atto di accertamento, riportando che le osservazioni del contribuente sono state prese in considerazione e superate

2. L'esclusione dei Pvc La norma del decreto crescita (che si applica dagli atti emessi dal 1° luglio 2020) esclude dal preventivo contraddittorio i casi per i quali è stato rilasciato copia del Pvc. Ma la vicenda del divieto di emettere l'atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc (articolo 12, comma 7, dello Statuto) non è un'ipotesi di contraddittorio preventivo. È ipotesi di procedibilità dell'accertamento.

3. L'esclusione degli accertamenti "parziali" Anche gli atti di accertamento parziali vengono esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo. Oggi però quasi tutti gli atti di accertamento possono assumere la forma di un "parziale" 4. L'esclusione dei casi di fondato pericolo Il contraddittorio preventivo viene escluso anche nei casi di «particolare e motivata urgenza» e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione

(Dario Deotto, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 9 settembre 2019)

- Atti «a puntate» solo se il Fisco ha una prova diretta

In origine, esisteva solamente l'accertamento unitario. Che rappresentava un canone di civiltà giuridica, secondo il quale veniva consentito al Fisco di emettere solamente un unico atto di rettifica per il singolo periodo d'imposta, così come al contribuente veniva richiesto di presentare un'unica dichiarazione tributaria per lo stesso periodo e in relazione al medesimo tributo.

Questo principio veniva derogato per vicende eccezionali (la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi) che originavano il cosiddetto "accertamento integrativo".

Il principio di unicità degli accertamenti ha poi incominciato a vacillare con l'introduzione degli esiti delle operazioni di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973) e con l'accertamento parziale previsto dall'articolo 41-bis del Dpr 600/1973 (articolo 54, comma 4, del Dpr 633/1972 per l'Iva). L'introduzione degli accertamenti parziali rispondeva all'esigenza dell'amministrazione di procedere all'accertamento quando risultavano – da segnalazioni esterne – elementi certi di evasione, che consentivano di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato, senza necessità di verificare la posizione complessiva del contribuente (da qui il nome di "parziale"). Tale ambito di operatività, nel tempo, non venne però reputato soddisfacente dall'amministrazione, che già con la circolare 235/1997 tentò di forzarlo. Non vi riuscì, considerate una serie di sentenze di merito di segno opposto, così poi per legge è stato ampliato l'ambito di operatività del "parziale", fino a comprendervi quasi tutte le ipotesi.

Attualmente, infatti, l'accertamento parziale può risultare conseguenza anche di accessi, ispezioni e verifiche, così come di inviti al contribuente a fornire dati, notizie, documenti, fino a giungere alle risposte ai questionari. Praticamente quasi tutto, per cui non si comprenderebbe oggi quale sarebbe il distinguo tra atto di accertamento ordinario e quello parziale, con la significativa differenza che il secondo (quello parziale) consente tranquillamente di reiterare, senza pregiudizio dei canoni necessari per l'ulteriore azione accertatrice, l'attività di rettifica.

In realtà, a parere di chi scrive, a base dell'accertamento parziale vi possono essere soltanto elementi che devono soddisfare i requisiti della prova diretta. Questo in ragione del fatto che la norma continua a prevedere che la rettifica parziale può essere eseguita soltanto se «risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato» o parzialmente dichiarato. Con la

conseguenza che prove non documentali, cioè presuntive, non dovrebbero consentire l'emanazione dell'atto di rettifica "parziale".

Ad ogni modo, se si segue l'operatività dell'agenzia delle Entrate, quasi tutte le ipotesi istruttorie possono essere tradotte in un "parziale", così che suona quasi come una beffa l'esclusione del contribuente dal contraddittorio preventivo in caso di accertamento parziale.

Senza contare che l'esclusione del contraddittorio preventivo si ha in tutti i casi di «particolare e motivata urgenza» e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

Se si voleva affossare l'istituto del contraddittorio preventivo – contrariamente ai "proclami" – l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

(Dario Deotto, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 9 settembre 2019)

- **AGEVOLAZIONI**

  - **L'Agenzia allarga le maglie per l'applicazione dei benefici prima casa**

Può avvalersi dell'agevolazione "prima casa" il contribuente che sia già proprietario di un'abitazione e ne compri un'altra, a condizione che (ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa Parte Prima annessa al dpr 131/1986, testo unico dell'imposta di registro):

a) entro un anno dal rogito d'acquisto venda la casa precedentemente acquistata;

b) la casa oggetto di vendita sia stata comprata con l'agevolazione "prima casa".

A questa situazione, prevista dalla legge, è parificabile in via interpretativa (lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 377 del 10 settembre 2019) quella del contribuente che abbia comprato la casa (quella che deve essere rivenduta entro un anno dal nuovo acquisto) fino alla data del 21 maggio 1993, avendo come venditore un'impresa costruttrice.

Antecedentemente al 22 maggio 1993, infatti, l'aliquota Iva era fissata prima al 2 e poi (dal 1989) al 4 per cento per chiunque, a prescindere dal fatto che l'acquirente avesse i presupposti per beneficiare dell'agevolazione "prima casa". Con il Dl 155/1993 venne invece disposto che l'Iva fosse applicabile con l'aliquota 4 per cento solo per chi beneficiasse dell'agevolazione "prima casa".

Questa sequenza normativa pone dunque il dilemma: la possibilità di vendere la casa prepossedutа entro un anno dal nuovo acquisto, spetta solo a chi l'abbia comprata con l'agevolazione "prima casa"?

O anche a chi non si sia avvalso dell'agevolazione per il semplice motivo che l'Iva era dovuta con l'aliquota ridotta da chiunque e, quindi, anche da chi avrebbe potuto chiedere l'agevolazione ma non l'ha chiesta poiché non vi era alcun bisogno di chiederla?

La risposta delle Entrate è, dunque, in quest'ultimo senso.

Un'analoga risposta era già stata data dall'Agenzia con la Circolare 19/E del 2001 in tema di credito d'imposta di cui all'articolo 7, legge 448/1998: in base a tale norma, matura un credito d'imposta (che, di regola, si utilizza in sede di nuovo rogito) il contribuente che vende l'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa" e, entro un anno, compra un'altra "prima casa" (il credito è pari all'importo dell'imposta assolta per il primo acquisto fino al limite però in cui non oltrepassi l'importo dell'imposta dovuta per il secondo acquisto). Anche in questo caso le Entrate concessero il credito al contribuente che aveva effettuato il primo acquisto senza agevolazione "prima casa" perché in data anteriore al 22 maggio 1993.

In conclusione, il contribuente che oggi compra un'abitazione, se già abbia la proprietà di un'altra abitazione acquistata da impresa costruttrice prima del 22 maggio 1993, può avvalersi dell'agevolazione "prima casa" in sede di nuovo acquisto qualora:

- la casa acquistata prima del 22 maggio 1993 sia l'unica di sua proprietà nel Comune ove è ubicata la casa oggetto del nuovo acquisto;
- non abbia, in tutto il territorio nazionale, la proprietà di altra casa acquistata con l'agevolazione " prima casa".

(Angelo Busani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 11 settembre 2019)

• CONTABILITA' E BILANCIO

- Leasing, l'Ifrs 16 «rilancia» la deduzione degli interessi passivi

Gli interessi passivi contabilizzati per effetto del principio contabile Ifrs 16 sulla passività riguardante contratti di locazione operativa e di noleggio provano a dribblare i limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del Tuir.

Con il Dm Economia del 5 agosto 2019 , pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 agosto 2019, sono state introdotte le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale Ifrs 16 e le regole di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap; in particolare, sono stati disciplinati gli effetti fiscali peculiari di tale principio contabile, come il regime fiscale del diritto all'utilizzo dell'attività sottostante («right of use»), sia in termini di criteri di ammortamento che di variazione

di valore. Non sono state previste, invece, disposizioni atte a regolamentare gli effetti originati dalla qualificazione contabile dell'accordo, dalla prima adozione del principio Ifrs 16 e dagli interessi passivi calcolati sulla passività rilevata dal locatario a fronte dell'attualizzazione dei canoni futuri.

Tale circostanza, potrebbe, in prima battuta, far ritenere pienamente operativo il riconoscimento fiscale della classificazione di una parte del corrispettivo pattuito sotto forma di interessi passivi, in quanto corollario del riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi della qualificazione contabile delle componenti patrimoniali e reddituali che promanano dal contratto di locazione/noleggio.

In effetti, per quanto riguarda il criterio di qualificazione contabile, il principio di «derivazione rafforzata» ha fatto sì che il recepimento, in sede di determinazione del reddito imponibile, della qualificazione accolta in bilancio di un'operazione o di un contratto fosse oramai immanente al sistema, non necessitando di essere specificamente disciplinata se non per alcuni aspetti riguardanti incerte qualificazioni (vd. relazione illustrativa al Dm 10 gennaio 2018 che ha coordinato gli effetti fiscali dell'Ifrs 15). Pertanto, il legislatore del Dm 5 agosto 2019 ha avuto cura di prevedere, ad esempio, soltanto disposizioni per l'ammortamento del «right of use» (nell'ipotesi di trasferimento o meno della proprietà dell'attività sottostante al locatario) e per le variazioni di valore di tale attività, le quali, non essendo espressione di criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione contabili, sono escluse da un integrale recepimento ai fini delle imposte sui redditi (articolo 2 Dm 1° aprile 2009).

In tema di recepimento fiscale di oneri classificati come interessi passivi, si ricorderà che il legislatore è intervenuto con il Dm 3 agosto 2017, contenente disposizioni di coordinamento per i soggetti Oic-adopter e Ias-adopter, a regolamentare una particolare fattispecie di oneri, quelli cioè originati da finanziamenti infruttiferi o a condizioni non di mercato, tra soggetti infragruppo (articolo 5, comma 4-bis, Dm 8 giugno 2011). Tale previsione, tuttavia, si è resa necessaria per "completare" anche ai fini delle imposte sui redditi l'irrilevanza del costo ammortizzato, che determina presso il soggetto finanziato (sia interessi passivi figurativi che) un "apporto" patrimoniale, comunque sterilizzato ai fini dell'abrogato incentivo Ace.

Il Dm 5 agosto 2019, invece, non ha disciplinato gli interessi passivi contabilizzati ex Ifrs 16; si potrebbe, dunque, sostenere che ad essi sia applicabile l'articolo 96 del Tuir. Al riguardo, si ritiene di condividere la scelta del legislatore di non inserire previsioni per gestire le condizioni di applicabilità di tale articolo ai suddetti interessi; infatti, una simile verifica, e cioè assoggettare o meno gli interessi rilevati ex Ifrs 16 ai limiti propri degli interessi passivi, è già insita nello stesso testo unico (articolo 96, comma 3).

In particolare, se si considera una passività rilevata a fronte di una locazione operativa, anche pluriennale (es. contratto di locazione immobiliare), ovvero di noleggio di un bene mobile, in

presenza di un canone periodico di ammontare costante lungo tutta la durata del contratto, gli interessi passivi, da calcolare al tasso di interesse implicito del leasing o al tasso di finanziamento marginale del locatario (Ifrs 16, paragrafo 26), potrebbero essere esclusi dai limiti di deducibilità dell'articolo 96 del Tuir per le seguenti motivazioni:

•in primo luogo, sotto il profilo della sostanza economica dell'operazione non vi sarebbe alcuna componente di finanziamento nell'accordo di locazione operativa/noleggio; il canone di locazione, infatti, rappresenterebbe soltanto il corrispettivo previsto per l'uso dell'attività sottostante e, in genere, non si manifesta alcuna anticipazione temporale della messa a disposizione di quest'ultima rispetto al pagamento del corrispettivo;

•inoltre, l'articolo 96 del Tuir, anche nella versione revisionata dal Dlgs 142/2018 (recepimento della direttiva Atad), non si applica a qualsivoglia onere classificato a conto economico come interesse, essendo necessario che tale qualificazione di interesse passivo trovi conferma in sede di determinazione del reddito di impresa. In altre parole, i limiti dell'articolo 96 non dovrebbero trovare applicazione laddove gli interessi passivi "contabili" non originino da un contratto avente causa finanziaria ovvero da un accordo/operazione in cui la componente di finanziamento è significativa (relazione illustrativa al Dlgs 142/2018);

•la relazione al decreto Atad, infine, ha chiarito che la componente di finanziamento significativa può essere rappresentata, ad esempio, dagli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell'Ifrs15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest'ultimo. Pertanto, ne dovrebbe conseguire che l'assenza di una dilazione di pagamento, circostanza che dovrebbe caratterizzare gli accordi per l'utilizzo di un'attività per un periodo di tempo limitato senza che ne sia previsto il trasferimento della proprietà al locatario, dovrebbe scongiurare la presenza di una componente finanziaria significativa e, per l'effetto, escludere l'applicabilità dell'articolo 96 del Tuir.

(Giosuè Manguso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 5 settembre 2019)

• CONTRIBUENTI MINORI

- Forfettari al bivio verso il 2020: verifica sui rapporti con il datore

Quali soggetti, tra gli attuali forfettari, saranno costretti ad abbandonare il regime dal 2020? Tra le ipotesi da esaminare non c'è solo il superamento della soglia di ricavi/compensi o la presenza di rapporti partecipativi incompatibili. Ma anche la prevalenza nel 2019 di proventi incassati dai datori di lavoro (attuali o precedenti). È uno dei principali interrogativi che contribuenti e consulenti si pongono in questi ultimi mesi del 2019, cercando di capire chi "salverà" il regime, potendo considerare superato il periodo di sorveglianza.

Il punto di partenza è l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014. Tale norma, frutto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 9) e, in piccola parte, dalla conversione in legge del Dl 135/2018 (articolo 1-bis, comma 3), prevede che non possono avvalersi del regime forfettario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni». I riferimenti per affrontare correttamente il problema si trovano al paragrafo 2.3.2 della circolare 9/E/2019 e sono stati approfonditi dalle varie risposte a interpello rese successivamente dall'Agenzia affrontando casi concreti.

Prima di scendere nei dettagli è opportuno ricordare lo scopo di questa causa di esclusione: evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in autonomo.

Il meccanismo in due step

In primis, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta.

Ipotizzando un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, questi può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se alla fine del periodo risulta che ha ottenuto proventi in prevalenza nei confronti del suo precedente datore di lavoro (o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad esso) dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2020 (risposta 134). Diversamente, se il rapporto di lavoro è cessato anteriormente al 1° gennaio 2017, non scatta alcuna causa ostativa e il soggetto può restare nel regime agevolato. La norma cita i «periodi d'imposta» e non «gli anni», per cui non sembra sia conferente il riferimento ai giorni del calendario civile.

In secondo luogo, il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Quindi, per integrare la causa ostativa, occorre che siano in ogni caso superiori al 50% i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro o dei soggetti a essi riconducibili (controllanti, controllati e collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, considerando come persone interposte il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo). Perciò, un "ex datore" può anche essere il cliente principale, ma se percentualmente non "pesa" sul totale dei ricavi/compensi annui per più del 50% il problema non si pone.

Rapporti «a rischio»

Il passaggio più complesso è quello di comprendere quali sono i rapporti lavorativi "a rischio". Secondo la circolare 9/E si tratta, in prima battuta, di quelli che producono redditi di lavoro dipendente o assimilato, compresi i pensionati, ad eccezione di quelli per cui il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge (risposta 161).

Non rientrano nella causa ostativa, gli "ex tirocinanti" che si mettono in proprio (risposta 115) e i percettori dei redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) ed l), del Tuir, ferma restando la loro corretta qualificazione ai fini fiscali.

Viceversa, vi rientrano i percettori di redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b) ed e), del Tuir, con particolare riferimento ai soci delle cooperative di lavoro e a chi svolge l'attività libero professionale intramuraria. Per "ammorbidire" la rigidità della norma, l'Agenzia (nella circolare 9/E e nelle risposte 116 e 170) ha affermato che (salvo abusi) se i due rapporti erano già in essere al 1° gennaio 2019 e persistono senza modifiche sostanziali non si creano difficoltà.

Con riferimento alle collaborazioni, si "salvano" revisori e sindaci, e anche gli amministratori, ma solo se l'incarico è connesso all'attività professionale esercitata dal contribuente, così che i proventi rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo abituale (risposta 202).

La lacuna: i contratti a tempo

Non è stato esplicitamente trattato il caso della cessazione, alla scadenza del termine contrattualmente stabilito, del rapporto di lavoro a tempo determinato. In attesa di chiarimenti, si ritiene che tale situazione non debba qualificare la causa ostativa, non essendovi alcunchè di artificioso, trattandosi di una interruzione naturale (e prevista) del rapporto di lavoro.

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

I chiarimenti sui rapporti tra forfettari e datori di lavoro

REGIME FORFETTARIO PRECLUSO — VIA LIBERA AL REGIME FORFETTARIO — SITUAZIONE "DI CONFINE" CHE NECESSITA DI APPROFONDIMENTO

PRATICANTE
Praticante commercialista (con borsa di studio) che apre la partita Iva
Nessuna preclusione (anche se l'attività è svolta in prevalenza verso il precedente dominus) grazie alla modifica intervenuta con la conversione del Dl 135/2018
Risposta 115/2019

MEDICO
Medico convenzionato con il Ssn che svolge anche attività di guardia medica (reddito lavoro dipendente)
Nessuna esclusione, a condizione che i due rapporti di lavoro persistano senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza.
Risposta 116/2019

AGENTE DI COMMERCIO
Dipendente che inizia attività di agente di commercio con provvigioni non prevalenti dall'ex datore di lavoro.
Se, effettivamente, i ricavi conseguiti nei confronti dell'ex datore si mantengono al di sotto del 50% del totale, non ne consegue l'uscita dal regime forfettario.
Risposta 134/2019

PENSIONATO CHE LAVORA
Soggetto che, raggiunta la pensione di vecchiaia, apre partita Iva per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo professionale esercitata, in via prevalente, nei confronti dell'ex datore di lavoro.
Se il pensionamento è intervenuto per obbligo di legge, non scatta la causa ostativa.
Risposta 161/2019

DIPENDENTE ASL
Vincitore di concorso pubblico presso Asl da parte di dipendente Asl. Il bando prevede l'obbligo di apertura della partita Iva.
In questo caso non si verifica quella artificiosa trasformazione di reddito di lavoro dipendente in autonomo che la disposizione intende contrastare.
Risposta 163/2019

DUE LAVORI A TERMINE
Contribuente che, con lo stesso ente, conclude simultaneamente un contratto subordinato e di collaborazione, che cesseranno in pari data.
Nessuna esclusione, a patto che i due rapporti di lavoro persistano senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza.
Risposta 170/2019

IL CERVELLO CHE RIENTRA
Residente all'estero dove lavora come dipendente o autonomo. Intende rientrare in Italia e svolgere l'attività come autonomo, almeno inizialmente con prevalenza verso l'ex datore/cliente.
Il lavoro subordinato reso all'estero non determina una artificiosa trasformazione nel lavoro autonomo svolto successivamente in Italia. Il problema non si pone proprio se all'estero era di lavoro autonomo.
Risposta 173 e 335/2019

LAVORATORE INTERINALE
Soggetto assunto da agenzia interinale che, dopo aver lavorato per una fondazione, instaura con essa un rapporto di collaborazione prevalente.
Poiché il rapporto di lavoro è avvenuto tramite un contratto di somministrazione, la fondazione va considerata come datore di lavoro, per cui la prevalenza della collaborazione comporta l'uscita dal regime dall'anno successivo.
Risposta 179/2019

COMMERCIALISTA
Dottore commercialista che cessa l'attività di dipendente per riprendere la professione. All'inizio la prevalenza verrà rivestita dall'incarico di revisore nell'ex datore di lavoro.
Non è pertinente il riferimento al regime forfettario perché il reddito che verrà percepito è qualificabile come assimilato a quello di lavoro dipendente.
Risposta 183/2019

DOTTORATO DI RICERCA
Soggetto che, dopo aver terminato il dottorato di ricerca, inizia attività di lavoro autonomo nei confronti dell'ente che riconosceva la borsa di studio.
Nessuna esclusione, considerato che le borse di studio sono disciplinate dalla lettera c) del comma 1 del citato articolo 50, ipotesi espressamente ammessa in deroga dalla circolare 9/E/2019.
Risposta 184/2019

REVISORE LEGALE
Revisore legale che prosegue gli incarichi aprendo partita Iva e svolgendo professionalmente l'attività.
Non è pertinente il riferimento al regime forfettario perché il reddito che verrà percepito è qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Risposta 186/2019

MEDICO NEL CDA
Medico professionista con incarico di consigliere di amministrazione nella clinica dove svolge l'attività.
Il compenso da consigliere rientra nel reddito di lavoro autonomo, per cui occorre monitorare il limite dei 65.000 euro di compensi annui.
Risposta 202/2019

(Giorgio Gavelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 16 settembre 2019)

- **CRISI DI IMPRESA**

  - **Pronti i sette indici di allerta per l'emersione della crisi**

Pronti gli indici dell'allerta. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza di parametri che possono condurre allo stato di crisi e innescare quindi la procedura di allerta, cardine della riforma della Legge fallimentare, tesa a evitare che la crisi sfoci nell'insolvenza. Con un'avvertenza metodologica: il compito che il Codice della crisi e dell'insolvenza affida ai professionisti è di definire ogni tre anni un pacchetto di indici che permettono una «ragionevole presunzione dello stato di crisi»; altro sono invece gli indicatori, sempre previsti dal Codice, di portata più ampia e alla base di obbligo di segnalazione da parte di sindaci e revisori (assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi, pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o almeno per sei mesi, ritardi ripetuti e significativi nei pagamenti).

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell'elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

I punti chiave

1

GLI INDICI

In vigore nell'agosto 2020

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza con gli indici di allerta previsti dal Codice della crisi che entrerà in vigore il 15 agosto 2020. Gli indici rappresentano comunque elementi diversi dagli indicatori che fanno scattare un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno delle società di capitali. Il testo punta a evitare il rischio di fare entrare nel circuito delle (possibili) segnalazioni, innescando quindi tutta la procedura davanti agli organismi di composizione della crisi, imprese destinate poi a non presentare rischi effettivi di insolvenza

2

PATRIMONIO E DSCR

Valori soglia per settore

Sono stati elaborati 7 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell'impresa. Alcuni degli indici presentano valori soglia diversi a seconda dei settori economici. Vanno poi applicati in sequenza. Il primo a dovere essere preso in considerazione è il patrimonio netto: la sua negatività o diminuzione al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme. In caso di patrimonio positivo o nei limiti di legge deve essere preso in esame il Dscr (Debt service coverage ratio), da conteggiare come rapporto tra i flussi di cassa previsti nei 6 mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti

3

I PARAMETRI PER IMPRESA

Con Dscr indisponibile

Infine possono essere adottati 5 indici da considerare insieme:
1) sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2) adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3) ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
4) liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5) indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo

I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVI	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	**5,6%**
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	**4,9%**
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	**6,5%**
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	**3,8%**
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	**5,3%**
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	**2,9%**
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	**7,8%**
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	**10,2%**
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	**11,9%**
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	**14,6%**

(Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 11 settembre 2019)

- **INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'**

- Isa, l'immobiliare con voto 9 non è mai società di comodo

Società immobiliari mai di comodo nel periodo d'imposta 2018, se il punteggio Isa ottenuto è pari o superiore a 9. Il beneficio può riguardare sia le società «non operative» che quelle in «perdita sistemica». È questo un tema che è stato oggetto di diversi quesiti nell'ambito del videoforum sugli Isa del Sole 24 Ore che si è tenuto ieri visibile dal sito www.ilsole24ore.com.

Il comma 11 dell'articolo 9-bis del Dl 50/2017 prevede in relazione all'applicazione del regime premiale il beneficio connesso con l'esclusione dalla disciplina prevista per le società non operative (articolo 30 della Legge 724/1994) e per le società in perdita sistematica (articolo 2, comma 36-decies, del Dl 138/2011). Il bonus è condizionato al raggiungimento di un punteggio complessivo Isa almeno pari a 9 (provvedimento 126200/ 2019 del 10 maggio scorso). Trattandosi di una causa di esclusione, la stessa trova applicazione sull'anno di verifica del regime di presunzione e questo vale per tutte le società di "comodo", sia non operative che in perdita sistemica.

Come segnalato nelle istruzioni ai modelli dichiarativi 2019, l'uso della specifica causa di esclusione è connesso con l'indicazione del codice 11 nello specifico box «causa di esclusione» contenuto nel prospetto deputato al monitoraggio dello status di società di comodo (rigo RS116 del Modello redditi SC e rigo RS11 del Modello redditi SP).

Qualche dubbio si potrebbe porre in relazione al trattamento della causa di esclusione in questione per le socità in perdita sistemica. Il presupposto per tali soggetti, infatti, per essere considerati «di comodo» è quello di presentare le perdite reiterate nel periodo di osservazione quinquennale. Immaginando, quindi, perdite costanti nel periodo 2013/2017, la società diverrebbe inevitabilmente di comodo nel 2018.

Tuttavia ottenendo un punteggio almeno pari a 9 sull'Isa relativo al periodo d'imposta 2018, pare naturale affermare che scatti una causa di esclusione anche in relazione alla disciplina della perdita sistemica.

Pure in questo caso, quindi, il contribuente beneficerà di una causa di esclusione, rimanendo così immune dall'applicazione presuntiva che comporta una serie di penalizzazioni non di poco conto: necessità di dichiarare un reddito minimo, tassazione maggiorata, inutilizzo delle eventuali perdite pregresse e blocco nell'utilizzo del credito Iva.

Va ricordato, inoltre che, per il quinquennio di osservazione 2013/ 2017, opera la causa di disapplicazione prevista per i soggetti che erano congrui (anche per adeguamento) e coerenti agli studi di settore (anche qui codice 11). Per cui, ad esempio, se la società è stata congrua e coerente nel 2017, il quinquennio di osservazione per riscontrare la presenza delle condizioni per essere considerata di comodo in quanto in perdita sistematica, riprenderà dal 2018.

Così dal periodo d'imposta 2019 (Modello Redditi 2020) le cause di disapplicazione relative agli studi di settore (da riscontrare questa volta in una delle annualità 2014-2017) si troveranno a coesistere con quella relativa all'applicazione degli Isa (da riscontrare solo nell'annualità d'imposta 2018).

Infine, vale la pena ricordare che il beneficio premiale Isa recante l'esimente per la società di comodo potrà essere ottenuto non solo per i contribuenti che fisiologicamente raggiungono un punteggio pari a 9, ma anche per coloro che si avvalgono dell'adeguamento spontaneo nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2018 (modello redditi 2019). In altre parole, quindi, in presenza, di un voto di affidabilità complessivo inferiore a 9, la società potrà integrare i propri ricavi per arrivare ad ottenere almeno il punteggio minimo che le consentirà di accedere al regime premiale.

(Gian Paolo Ranocchi, Lorenzo Pegorin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 13 settembre 2019)

- **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

- La ragionevolezza del percorso esclude il comportamento elusivo

Nel corso degli ultimi mesi sono diventate sempre più frequenti le risposte delle Entrate ad interpelli riguardanti la valutazione anti-abuso di operazioni straordinarie, spesso caratterizzate da una concatenazione di operazioni, talvolta finalizzate al realizzo di asset, altre volte con mere finalità riorganizzative. Lo scenario è quindi articolato, motivo per cui non è agevole identificare una linea interpretativa unitaria. Va anche detto che a tali difficoltà hanno contribuito alcune recenti risposte delle Entrate, che in alcuni casi hanno rappresentato un passo indietro rispetto all'evoluzione interpretativa sull'abuso del diritto degli ultimi due anni.

Emblematica in questo senso è la risposta 185 del 2019, con cui le Entrate hanno affermato che la trasformazione da società di persone a società di capitali, se preordinata al conferimento del ramo d'azienda in una società di nuova costituzione, le cui quote sono poi cedute a terzi, integra una condotta abusiva, in quanto finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio fiscale consistente nell'applicazione del regime Pex sulla plusvalenza, anziché la tassazione per trasparenza in capo ai soci (nella misura del 58,14%).

Si tratta di una posizione spiazzante perché mette in discussione un principio fondamentale della disciplina antiabuso (articolo 10-bis, comma 4, della legge 212/2000), che esclude l'esistenza di un vantaggio fiscale indebito quando il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che il sistema pone a disposizione, quale appunto l'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito di una società di persone o di capitali. Ma, soprattutto, la risposta sembra trascurare la circostanza che il regime Pex si rende applicabile alle sole società di capitali e non alle società di persone, in quanto nel primo caso i soci (persone fisiche) non monetizzano l'investimento con il realizzo della plusvalenza (dovendo scontare la ritenuta del 26% all'atto della distribuzione del dividendo), mentre i soci di società di persone, una volta pagata l'Irpef per trasparenza, non devono scontare alcun ulteriore imposizione.

Al di là di alcuni "inciampi", il percorso seguito in altri ambiti appare più lineare. In materia di scissione, ad esempio, è definitivamente chiarito, da ultimo con la risposta 343 del 23 agosto scorso, che le operazioni di scissione – in qualsiasi forma realizzate - non sono mai considerate idonee di per sé a determinare un indebito risparmio di imposta. Ciò è valido per tutte le forme di scissione, incluse quelle non proporzionali, senza possibilità di riqualificazione delle stesse in diversi negozi giuridici, quali la cessione o l'assegnazione al socio, rispetto alle quali la scissione ha pari dignità fiscale. L'Agenzia riconosce inoltre l'assenza di indebiti risparmi di imposta, anche nel caso in cui alla scissa e/o alle beneficiarie siano attribuiti non compendi aziendali ma singoli asset, quali immobili o partecipazioni. Ancora, le operazioni di scissione (anche non proporzionali) non sono considerate abusive anche quando sono seguite dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa o nelle società beneficiarie, ma solo nel caso in cui sia rispettivamente mantenuto o trasferito un ramo di azienda, altrimenti la scissione viene considerata come parte di un disegno volto alla creazione di un

"contenitore" con l'esclusivo intento di spostare la tassazione dai beni di primo grado (ad esempio, immobili) ai beni di secondo grado (partecipazioni).

In termini generali, l'orientamento emerso dagli ultimi interpelli è che per valutare l'elusività di una determinata operazione straordinaria nell'ambito di un disegno più ampio – che coinvolge una serie di operazioni concatenate – bisogna verificare se il percorso prescelto per raggiungere un determinato risultato sia "ragionevole" o meno; in tal senso sono considerate abusive quelle operazioni costruite in modo artificioso , che coinvolgono un numero superfluo di operazioni, al solo fine di beneficiare di un regime di neutralità fiscale o altro regime di favore. Tale impostazione è ribadita anche nella recente risposta n. 341 con cui l'Agenzia ha bocciato una fusione inversa preceduta dalla rivalutazione delle quote dei soci uscenti.

Si tratta peraltro di un orientamento non necessariamente condivisibile, in quanto il carattere più o meno articolato di un determinato percorso non dovrebbe rappresentare, di per sé, un indice di abusività, dovendosi comunque verificare se il vantaggio fiscale così ottenuto sia o meno indebito, ossia confliggente con le norme fiscali ed i principi dell'ordinamento

(Giacomo Albano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Focus Norme & Tributi", 11 settembre 2019)

- **PROFESSIONE**

- Studi e antiriciclaggio: attenti agli obblighi che resistono al rinvio

Il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per i commercialisti, ha sì concesso qualche mese in più per l'adeguamento, ma non ha fatto venire meno per i consulenti contabili gli obblighi pre-esistenti di controllo della clientela sempre ai fini antiriciclaggio.

Utile quindi ricordare quali sono gli obblighi comunque attivi:
-adeguata verifica della clientela;

-conservazione dei dati;

-formazione del personale;

-collaborazione con le autorità nel segnalare operazioni sospette o comunicazioni di violazione di contante.

Gli studi dei commercialisti non devono abbassare l'attenzione su questi presidi antiriciclaggio, la cui corretta applicazione resta, anche in questi mesi, verificata dalle autorità competenti.

Adeguata verifica del cliente

È la prima attività da svolgere all'atto di accettazione di un nuovo incarico. Consiste nel fare una vera e propria "due diligence" sul cliente: è necessario identificare l'esecutore (figura che, avendone titolo, richiede al professionista una prestazione) e il titolare effettivo, richiedere le informazioni su natura e scopo della prestazione o operazione richiesta, ed effettuare una oggettiva valutazione del rischio su cliente e prestazione svolta.

Ruolo fondamentale ricopre il controllo costante nei rapporti continuativi per verificare l'insorgenza di indici di anomalia (ad esempio l'utilizzo frequente ed ingiustificato di denaro contante) o profili di rischio sospetti (ad esempio improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari o dell'amministrazione dell'impresa oppure ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi).

Conservazione dei dati

Può essere svolta in formato cartaceo, informatico o misto, garantendo il rispetto delle norme dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa impone che la conservazione dei dati rispetti: la prevenzione della perdita, l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità, l'integrità e l'inalterabilità, la trasparenza, la completezza e la chiarezza di dati e informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei dati stessi. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi di cliente, titolare effettivo ed esecutore e le informazioni su scopo e natura del rapporto o della prestazione; data, importo e causale dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati.

La formazione antiriciclaggio Questo è forse il presidio più sottovalutato e tuttavia tra i più rilevanti. Investire nella formazione del personale di studio rappresenta per il professionista un aiuto fondamentale per gestire gli obblighi ma anche per un corretto controllo costante sui propri clienti. Soprattutto negli studi più strutturati i collaboratori sono spesso in prima linea nel gestire l'ordinarietà del cliente, e devono saper riconoscere, grazie ad una formazione adeguata ed aggiornata indici di anomalia e comportamenti anomali del cliente. Il Cndcec, con l'informativa n. 48 del giugno 2018, ha suggerito un piano di formazione per i dipendenti di studio, con sessioni teoriche e pratiche di almeno 3 ore l'anno.

Segnalazioni e comunicazioni Il commercialista deve effettuare la Sos quando «sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate» operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. La comunicazione di violazione del contante è obbligatoria per trasferimento di contante tra soggetti diversi, pari o superiore a 3mila euro, o trasferimento di assegni non trasferibili pari o superiori a mille euro.

(Federico Coltro, Il Sole 24 ORE – Estratto da ".Professioni", 16 settembre 2019)

- Autovalutazione in tre passaggi entro quest'anno

In vista della scadenza del primo gennaio prossimo i commercialisti possono, con la dovuta calma, analizzare i passaggi necessari per adeguarsi alle regole tecniche antiriciclaggio varate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili entro la nuova scadenza.

La maggiore novità è rappresentata dalla regola tecnica n. 1 che introduce l'«autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo». I professionisti devono effettuare una analisi riferita al proprio studio per rilevare il rischio connesso alla propria attività.

Poi, in base al rischio rilevato, devono adottare presidi e procedure adeguati per gestire e mitigare i rischi. L' autovalutazione si sviluppa in tre fasi:

1. Individuazione del rischio inerente: effettuata tramite una analisi riferita all'attività svolta, in base alla tipologia di clientela, area geografica in cui lo studio opera, canali distributivi utilizzati per fornire i propri servizi e tipo di prestazioni offerte.

2. Analisi della propria vulnerabilità: si sviluppa attraverso un esame dell'organizzazione di studio considerando la formazione del proprio personale e le procedure interne in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni in tema di violazione di contante.

3. Valutazione del rischio residuo: intersezione tra il punteggio di cui al punto 1 (peso 40%) e quello di cui al punto 2 (peso 60%).

A questo punto il professionista deve mettere in atto azioni che possano "gestire e mitigare" il rischio. I principali campi su cui agire sono l'aspetto organizzativo (introdurre una funzione antiriciclaggio e nominarne il responsabile, predisporre un sistema di deleghe), formativo (investire sulla formazione dei dipendenti) e procedurale (stabilire delle procedure che consentano a tutti i membri dello studio di gestire i vari aspetti dell'antiriciclaggio).

La regola tecnica n. 2 pone una forte attenzione al concetto di adeguata verifica, modificando sostanzialmente il principio con cui effettuare la valutazione del rischio. È infatti necessario aggiornare il punteggio di rischio per tutti quei clienti per i quali il professionista ha in essere una prestazione, basandosi su caratteristiche soggettive ed oggettive sia del cliente che della prestazione svolta per quest'ultimo.

Il nuovo modello di valutazione prevede un rischio inerente per ogni prestazione professionale (ponderazione del 30%) e rischio specifico (ponderazione del 70%) valutato dal professionista, in

riferimento al cliente e al rischio assunto dalla prestazione resa. Dall'interrelazione tra questi due fattori, si ottiene il rischio effettivo del cliente.

In base al punteggio di rischio effettivo deve essere applicata la corrispondente adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata) con relativa profondità di controlli sul cliente. Considerata la portata delle novità normative, è bene che i professionisti si attrezzino da subito per effettuare una attenta analisi, prima sulla propria clientela aggiornando profilo di rischio e relativa adeguata verifica, e poi sulla propria operatività ed organizzazione di studio, per effettuare una autovalutazione oggettiva e dimostrabile



A cosa prestare attenzione

Gli obblighi e le sanzioni in caso di inadempienza

OBBLIGHI OGGI IN VIGORE	SANZIONE
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Identificazione cliente, identificazione titolare effettivo, richiesta natura e scopo della prestazione, valutazione rischio cliente e prestazione e controllo costante	**2.000 €** In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro
CONSERVAZIONE DEI DATI Conservazione dei dati del cliente nel rispetto della normativa privacy	**2.000 €** In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro
FORMAZIONE DI STUDIO Formazione per professionista e dipendenti che consenta di riconoscere eventuali elementi sospetti	Non è prevista sanzione diretta, la mancata formazione può incidere su altre violazioni facendo scattare la maggiorazione per violazione **"grave, ripetuta o sistematica"**



(Federico Coltro, Il Sole 24 ORE – Estratto da ".Professioni", 16 settembre 2019)

Approfondimento

Crediti Iva trimestrali

Eliminando una ingiustificata discriminazione del credito Iva infrannuale rispetto a quello emergente dalla dichiarazione annuale, il Decreto Crescita riconosce esplicitamente – per le istanze presentate a partire ***dal 2020*** *– la possibilità di* ***cedere*** *anche i* ***crediti Iva maturati trimestralmente****, purché il contribuente sia in possesso dei* ***requisiti*** *per la richiesta di* ***rimborso infrannuale****. Interessanti spunti di riflessioni giungono dall'analisi della novella legislativa operata da* ***Assonime*** *con la* ***Circolare 29.7.2019, n. 18****.*

Cessione dei crediti Iva

Mediante la cessione dei crediti d'imposta – solitamente a istituti bancari e società di *factoring* – i contribuenti ottengono una anticipazione monetaria di quanto chiesto a rimborso.

A partire dai crediti chiesti a rimborso **dall' 1.1.2020** è estesa la possibilità di effettuare la **cessione dei crediti trimestrali Iva**. Precedentemente l'Amministrazione finanziaria ammetteva le cedibilità dei soli crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali.

La disposizione è contenuta nella legge di conversione del **Decreto Crescita** (art. 1, co. 1, L. 28.6.2019, n. 58) che ha introdotto l'art. 12-sexies, D.L. 30.4.2019, n. 34.

La cessione è ammessa da parte dei soggetti passivi Iva qualora ricorrano le **condizioni** per la richiesta di rimborso di cui all'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Disciplina ante 2020

Secondo l'Amministrazione finanziaria era **consentita** la cessione dei **crediti Iva annuali** (risultanti dalla dichiarazione annuale), mentre era fatto **divieto** di cessione per quelli **infrannuali**.

La **base normativa** di tale distinguo sarebbe la previsione dell'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988, conv. con modif. dalla L. 154/1988 secondo cui (nella formulazione antecedente le modifiche apportate dal D.L. 34/2019) «*in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio…possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 2 del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo*».

Sulla base del tenore letterale della disposizione citata, con alcuni documenti di **prassi** l'Amministrazione finanziaria ha concluso che «*possono essere oggetto di cessione esclusivamente i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva, richiesti al rimborso (…). Invece* ***non possono*** *essere* ***ceduti*** *i* ***crediti*** *risultanti dalla dichiarazione annuale Iva nel caso in cui il contribuente abbia scelto di computarli in detrazione nell'anno successivo*» (C.M. 28.10.1988, n. 223/E).

Inoltre, in maniera ancor più esplicita, è stato affermato che dal citato disposto normativo «*si desume implicitamente che il credito relativo ai rimborsi infrannuali non possa essere ceduto, non essendo configurabile alcun limite alla possibilità di ripetere le somme cedute. Per "credito risultante dalla dichiarazione annuale", infatti, si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertanto, solo tali crediti – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sono suscettibili di cessione*» (C.M. 13.2.2006, n. 6/E, risposta 12.4).

REQUISITI PER IL RIMBORSO

CREDITO IVA ANNUALE (art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972)	CREDITO IVA TRIMESTRALE (art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972)
Requisito oggettivo: l'eccedenza di credito Iva deve ammontare almeno a € 2.582,28. La richiesta di rimborso, anche parziale, va effettuata in dichiarazione annuale Iva. **Requisito soggettivo** (deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni): a) Soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni in regime di *reverse charge* e in regime di *split payment*. b) Soggetti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972) per oltre il 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate. c) Soggetti che hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili (nonché di beni e servizi per studi e ricerche), limitatamente alla relativa imposta.	**Requisito oggettivo**: l'eccedenza di credito Iva deve ammontare almeno a € 2.582,28. La richiesta di rimborso, anche parziale, va effettuata presentando telematicamente il modello TR entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. **Requisito soggettivo** (deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni): a) Soggetti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni in regime di *reverse charge* e in regime di *split payment*. b) Soggetti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972) per oltre il 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate.

d) Effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette ad Iva (per carenza del requisito territoriale) a norma degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972. e) Soggetti esteri (non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato) identificati direttamente o dotati di rappresentanti fiscali (rispettivamente, ai sensi degli artt. 35-ter e 17, co. 3, D.P.R. 633/1972). **Eccedenze a credito del biennio precedente**: al di fuori dei casi indicati, la richiesta di rimborso può essere validamente effettuata se dalle dichiarazioni annuali dei due anni precedenti risultano eccedenze a favore del contribuente, per l'importo inferiore risultante dalle dichiarazioni delle tre annualità.	c) Soggetti che hanno effettuato, nel trimestre di riferimento, acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili, limitatamente alla relativa imposta. d) Soggetti nazionali che hanno effettuato, nel trimestre di riferimento, determinate prestazioni **(*)** nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate. e) Soggetti esteri (non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato) identificati direttamente o dotati di rappresentanti fiscali (rispettivamente, ai sensi degli artt. 35-ter e 17, co. 3, D.P.R. 633/1972).
(*) Lavorazioni relativa a beni mobili materiali, trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di cui all'art. 19, co. 3, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972 (operazioni di credito, di assicurazione, relative a valute estere, ad azioni, obbligazioni, ecc. effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Ue; cfr. art. 8, L. 217/2011).	

Anche in seguito, in risposta ad una istanza di interpello (1) è stato ribadito che «per "**credito risultante** dalla **dichiarazione annuale**" si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertanto, solo tali crediti – e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso – sono suscettibili di cessione. Peraltro, la richiesta di rimborso infrannuale va tenuta distinta dall'autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale del credito spettante e dalla relativa richiesta di rimborso» (R.M. 4.4.2006, n. 49/E).

Le **ragioni** dei limiti posti dall'Amministrazione finanziaria risiedono in esigenze di trasparenza e certezza, in quanto «prima che sia presentata la dichiarazione annuale, infatti, l'Amministrazione non può sapere se il **credito formatosi** negli **anni precedenti** e nell'esercizio in corso sia stato o meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali: il credito Iva spettante diviene, infatti, certo e definitivo solo al momento della sua esposizione in dichiarazione, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in proposito offerte dall'ordinamento (riporto del credito o richiesta di rimborso)» (R.M. 12.8.2002, n. 279/E).

Dottrina e (parte della) giurisprudenza hanno mostrato un orientamento meno restrittivo di quello espresso dall'Amministrazione finanziaria.

Quanto alla **dottrina**, l'Associazione Italiana dottori commercialisti (Norma di comportamento Aidc 22.6.2006, n. 164) ha ritenuto che il credito trimestrale, chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 542/1999 e successivamente confermato nella dichiarazione annuale Iva, possa essere ceduto a terzi osservando le disposizioni dell'art. 69, R.D. 18.11.1923, n. 2440 con effetto nei confronti del debitore ceduto (l'Amministrazione finanziaria) (2). Le considerazioni svolte partono dalle regole generali di cessione dei crediti dell'art. 1260 e segg., c.c. (3) e da quelle speciali contenute nell'art. 69, R.D. 2440/1923 affinché la cessione produca effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In tal caso non occorre che il debitore ceduto accetti la cessione (ai sensi dell'art. 1264, c.c.), ma occorre che la **notifica dell'atto** – il quale deve assumere la **forma** di **atto pubblico** o di **scrittura privata autenticata** dal notaio - avvenga prima dell'emissione degli ordini di pagamento. Inoltre, il riferimento al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale (contenuto nell'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988 che richiama, agli effetti del rimborso, l'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 (4)) include anche i crediti infrannuali, giacché la dichiarazione annuale – come differenza tra Iva a debito e Iva a crediti o sulla massa delle operazioni attive e passive nel periodo di riferimento – include non solo le somme chieste a rimborso in sede di dichiarazione annuale, ma anche tutti gli importi chiesti trimestralmente a rimborso secondo le disposizioni dell'art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972 (a condizione che detto credito infrannuale trovi conferma nella dichiarazione annuale).

Ne discende che non vi è distinzione fra **crediti annuali** e **infrannuali**: entrambi – risultando dalla dichiarazione Iva annuale – potranno essere recuperati (dall'Amministrazione finanziaria che ha eseguito il rimborso) presso il cessionario in forza dell'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988, salvo che questi non presti la garanzia prevista dall'art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972 (5) fino a quando l'accertamento non sia divenuto definitivo.

TESI DELLA DOTTRINA

Aidc, Norma di comportamento n. 164/2006		
Sia il credito trimestrale sia il credito annuale derivano da operazioni contenute nella dichiarazione annuale Iva e determinano un'eccedenza d'imposta rimborsabile ai sensi dell'art. 30, D.P.R. 633/1972.	→	Il risultato della dichiarazione annuale Iva (che include l'imposta a debito e a credito di tutte le operazioni, attive e passive, del periodo di riferimento) assume piena rilevanza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Il risultato (se favorevole al contribuente), quindi, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile (e non, viceversa, una mera aspettativa di rimborso) e, come tale, cedibile a terzi (Cass. 23.2.1984, n. 1286).

A sostegno della propria tesi l'Aidc richiama la **norma unionale** che impone agli Stati membri l'obbligo di richiedere periodicamente (mensilmente o trimestralmente) ai soggetti passivi la dichiarazione delle eccedenze d'imposta con possibilità di richiedere un **documento riepilogativo** con cadenza annuale (art. 22, par. 4, lett. a), Direttiva 77/388/Cee, ora art. 252, Direttiva 28.22.1006, n. 2006/112/Ce). Quindi il credito Iva si forma, secondo la norma sovranazionale, con cadenza infrannuale.

Anche una parte della **giurisprudenza** ha ammesso la cedibilità del credito Iva trimestrale.

Ad esempio, è stato affermato che la possibilità – offerta dall'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988 – di agire anche nei confronti del cessionario del credito Iva amplia le garanzie della Pubblica amministrazione rispetto a quanto previsto dagli artt. 1266 e 1267 c.c. mentre non vieta la cessione dei crediti infrannuali, i quali divengono disponibili (e sono, quindi, cedibili) con la liquidazione periodica, fatto salvo il potere di accertamento (controllo delle dichiarazioni e rettifiche conseguenti) da parte dell'Ufficio e di irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente (Corte di Appello di Venezia, sent. 2.10.2013, n. 2252 (6)).

Parimenti esplicita è Cass. 24.6.2015, n. 13027: la Suprema Corte – dopo aver rilevato che le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi e, soprattutto, non costituiscono il titolo giuridico dell'obbligazione tributaria, di pagamento o di rimborso, ma sono esternazioni di scienza e di giudizio – afferma che «la cessione del credito Iva vantato (…) ma non ancora esposto in dichiarazione, non può che seguire le ordinarie regole del codice civile (articoli 1260, 1264, 1348)» con l'effetto che **non** può «essere considerata **causa ostativa all'efficacia dell'atto** di **cessione** il fatto che il credito (quantificabile) non sia ancora stato chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento dell'atto di cessione, dato che tale circostanza comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione al momento in cui il credito viene a cristallizzarsi definitivamente secondo le norme tributarie».

NUOVA FORMULAZIONE DELLA NORMA

«Agli effetti dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato ***chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale****, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo».*

Disciplina a partire dal 2020

L'art. 12-sexies, co. 1, D.L. 34/2019 modifica l'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988 consentendo ai soggetti passivi Iva la possibilità di cedere i crediti Iva emergenti dalle liquidazioni trimestrali al sussistere dei requisiti previsti per la richiesta di rimborso infrannuale di cui all'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

La discriminazione tra la cessione di crediti annuali e crediti infrannuali, già segnalata da Assonime (7), è stata così risolta dal Legislatore.

La nuova disposizione – senza paventare un effetto interpretativo, come invece ci si sarebbe potuto aspettare – si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso **a decorrere dall' 1.1.2020** (art. 12-sexies, co. 2, D.L. 34/2019), ossia dal credito trimestrale che può essere chiesto con istanza da presentare in via telematica entro il 30.4.2020 (entro la fine del trimestre successivo a quello di riferimento).

Secondo Assonime «appare logico ritenere che, qualora i contribuenti interessati abbiano già in precedenza ottenuto dagli uffici il **riconoscimento** della **validità** delle **cessioni** dei propri crediti trimestrali effettuate nei confronti di terzi, in conformità ai sopra menzionati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, la legittimità di tali operazioni rimanga comunque confermata: un loro eventuale disconoscimento comporterebbe, infatti, in spregio al principio generale di corretto riparto dei carichi tributari (cfr. artt. 3 e 53 della Costituzione), che situazioni sostanzialmente identiche vengano disciplinate diversamente per il solo fatto di essersi verificate "ante", o "post" la data di efficacia della nuova norma come sopra determinata dal Legislatore» (circ. Assonime 29.7.2019, n. 18).

Poiché la novella legislativa pare abbia solo **natura procedimentale**, la decorrenza al 2020 ha la finalità di non rimettere in discussione – per esigenze di economicità dell'azione amministrativa – l'operato degli Uffici che in passato abbiano già concluso l'iter di verifica dei presupposti di legittimità delle cessioni del credito in base alla precedente posizione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria. Sulla base di questa ratio l'Assonime auspica che per le procedure non ancora concluse (di accoglimento o di respingimento delle cessioni) gli Uffici applichino da subito la nuova disposizione, e quindi anche con riferimento alle cessioni già avvenute e/o notificate ma ancora pendenti presso gli Uffici. Con il riconoscimento della legittimità degli atti di cessione verrebbe rispettato il succitato principio di equità fiscale e verrebbe evitato anche il proliferare di sterili contenzioni con l'Agenzia delle entrate.

Da ultimo l'Assonime osserva che la rilevata equiparazione del credito Iva annuale con quello trimestrale potrebbe avere effetti anche ai fini **Ires**, nello specifico per i soggetti partecipanti al **consolidato nazionale** (artt. 117 e segg., D.P.R. 917/1986; D.M. 1.3.2018).
Le società partecipanti al consolidato nazionale hanno la possibilità di cedere i soli crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali «ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito dovuta dalla consolidante», ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997 (C.M. 20.12.2004, n. 53/E, par. 5.1; C.M. 15.1.2010, n. 1/E, par. 4); in base alla nuova normativa, pertanto, dovrebbero poter assumere valore, ai predetti fini compensatori, anche le cessioni dei crediti Iva di cui alle istanze di rimborso trimestrale.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CESSIONE DEI CREDITI IVA

Ai fini della cessione dei crediti emergenti dalla dichiarazione annuale Iva e, ora, dalle istanze di rimborso trimestrali (C.M. 11.8.1993, n. 19, par. 2.10; C.M. 12.3.1998, n. 84/E):

a) la cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti e dell'importo del credito ceduto (R.M. 6.9.2006, n. 103/E);

b) il cedente deve notificare all'Amministrazione finanziaria l'avvenuta cessione del credito, ai sensi dell'art. 69, R.D. 2440/1923 (e dell'art. 1264 c.c.), mediante invio di copia autentica dell'atto all'Ufficio competente per territorio (C.M. 8.7.1992, n. 192/E).

Note:

(1) Nella quale il contribuente ha osservato che: a) il D.P.R. 633/1972 nulla dispone in ordine alla cedibilità del credito Iva infrannuale, per cui dovrebbe essere ammissibile anche la cessione di detti crediti chiesti a rimborso. Qualsiasi credito è, in linea di principio, cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c. (in linea con il brocardo latino «ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit») ; b) la cessione, effettuata secondo le modalità previste dagli artt. 69 e 70, R.D. 2440/1923, si considera pienamente efficace ed opponibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, fermo restando il potere di ripetizione delle somme rimborsate per la cessione del «credito risultante dalla dichiarazione annuale» previsto dall'art. 5, co. 4-ter, D.L. 70/1988; c) anche per i crediti infrannuali è previsto il rilascio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attestazione di cui all'art. 10, D.L. 269/2003 («Attestazione dei crediti tributari» richiesta per consentire agli istituti di credito di anticipare al creditore parte del valore del credito), senza che sia posta la condizione che il credito risulti da una specifica dichiarazione annuale. Si osserva, al riguardo, che l'allegato I alla C.M. 3.3.2004, n. 9/E – a commento di questa norma – esemplifica esplicitamente che siffatta attestazione ricomprende anche i crediti Iva trimestrali.

(2) La cessione, anche parziale, del credito Iva spettante non può essere, a sua volta, ulteriormente frazionata tra più cessionari, potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria.

È altresì vietata l'ulteriore cessione del credito da parte del primo cessionario (art. 43-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973), limite – avente lo scopo di evitare un'eccessiva circolazione dei crediti tributari – che non opera:

- *in caso di trasferimento (cessione o conferimento) di azienda (Cass. 17.6.2016, n. 12552; C.M. 9.6.1998, n. 144/E; C.M. 31.5.2000, n. 113/E), come pure nei casi di trasformazione (R.M. 31.10.2008, n. 417/E). In detti casi non vi sono particolari formalità da osservare dato il subentro del soggetto avente causa di tutti i rapporti giuridici facenti capo al dante causa;*

- *nei casi di rinuncia della cessione da parte del cessionario. È il caso della risoluzione del contratto di cessione del credito stipulato a titolo di garanzia di un finanziamento erogato dal cessionario; al momento dell'esatto adempimento da parte del soggetto finanziato, con la restituzione delle somme ricevute, il contratto si risolve, secondo clausole già presenti nell'atto originario di cessione del credito. Ai sensi dell'art. 69, R.D. 2440/1923, richiamato dall'art. 43-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973, la rinuncia (l'automatica risoluzione contrattuale per l'avveramento di una condizione), al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica di copia autentica (R.M. 28.3.2017, n. 39/E). A diverse conclusioni deve giungersi, secondo il documento di prassi appena citato, nella differente ipotesi della cessione del contratto di finanziamento a un soggetto terzo con la conseguente automatica ed ulteriore cessione del credito Iva (in quanto il contratto di cessione del credito è accessorio al contratto – principale – di finanziamento di cui ne segue le sorti): tale cessione non può avere alcuna efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, considerato il divieto di ulteriore cessione del credito da parte del cessionario (art. 43-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973).*

(3) Secondo cui «il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge». Non vi è dubbio che il credito Iva non è né strettamente personale né vige un divieto di cessione; quanto a quest'ultimo aspetto si ricorda Cass. 12.10.2001, n. 12455 secondo cui «La cessione del credito Iva è pacificamente ammessa dall'ordinamento al pari di qualsiasi altro credito» e, in caso di cessione, il cessionario è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili gli atti dell'Ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche ed alle sanzioni erogate al cedente.

(4) Agli effetti della norma nazionale, il contribuente che si trovi in determinate condizioni ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale ovvero all'eccedenza maturata in ciascuno dei tre trimestri dell'anno.

(5) Alternativamente: cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da una banca o da una compagnia assicurativa (per le piccole e medie imprese la garanzia può essere prestata anche dai Confidi, mentre per i gruppi di imprese la garanzia può essere prestata dalla capogruppo/controllante).

(6) Secondo la Corte, in base alla legge Iva «il debito nasce anche in sede infrannuale e se il diritto di credito è contestuale al debito, non vi è ragione per negare la giuridica esistenza del credito maturato dal soggetto passivo nel periodo trimestrale, essendo la sua natura perfettamente identica

e simmetrica rispetto al credito azionato dalla dichiarazione annuale presentata ai fini del tributo». Si conclude affermando che l'Amministrazione finanziaria «pretende, illegittimamente e attraverso un mero atto interpretativo (circolari), di trarre un divieto di cessione da norme che non lo prevedono, ma che, anzi, nel complesso dell'ordinamento tributario appaiono esegeticamente orientate in senso contrario, verso le cessione di ogni tipo di credito. Diversamente occorrerebbe un divieto esplicito o una norma generale (entrambi mancanti) che impongano o limitino i diritti di cessione di crediti che, una volta maturati, sono nella disponibilità del creditore, fatte salve tutte le garanzie per il debitore ceduto».

(7) Si veda Assonime, intervento 20.12.2018, n. 39 (che ha trasmesso una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo una modifica normativa) e, in precedenza, Circolare Assonime n. 15/2006, par. 4.

(Claudio Sabbatini, Cinzia Tomassi, Maurizio Villani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione n. 34 del 13 settembre 2019, pag. 18-22)

Sentenze tributarie

Per il recupero dell'Iva basta la crisi del cliente

Commissione tributaria provinciale – Reggio Emilia - II Sezione - Sentenza 23 agosto 2019, n. 173

La contestazione di dividendi non dichiarati in capo ai soci di una società a ristretta base azionaria è legittima in presenza di ricavi occultati da parte dell'impresa e non anche di costi non deducibili in quanto viene a mancare la necessaria provvista finanziaria di cui si presume la illecita distribuzione. In ogni caso, se il socio è, a sua volta, una società di capitali occorre osservare, nella determinazione dell'imponibile dei dividendi presuntivamente distribuiti, le regole del Tuir non potendosi contestare direttamente in capo alla persona fisica considerata beneficiaria effettiva, tutte le somme. Ne consegue che l'ufficio deve prima rettificare la dichiarazione della società/socia e successivamente, a cascata, quella del socio persona fisica. Sono questi alcuni dei principi espressi dalla Ctp di Reggio Emilia nella sentenza 173 del 23 agosto 2019.

A una società di capitali venivano, tra l'altro, disconosciuti costi perché ritenuti afferenti a fatture per operazioni inesistenti. La società era partecipata da una persona fisica e da un'altra società: il socio di riferimento di quest'ultima, era, a sua volta, la stessa persona fisica. Ritenendo sussistente una ristretta base azionaria, l'ufficio imputava alla sola persona fisica l'imponibile relativo ai costi indeducibili considerandoli utili illecitamente distribuiti e non dichiarati.

In sostanza l'ufficio non considerava che la maggior parte della partecipazione nella società accertata era detenuta, da un'altra società, ritenendo la persona fisica il beneficiario effettivo di tutta la somma. Il ricorso presentato dal socio, unificato con quello della società, almeno in merito a questa contestazione, è stato accolto. Secondo la Ctp occorre confermare il consolidato orientamento della Cassazione in base al quale è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo ad una società di capitali a ristretta base partecipativa, conseguenti a ricavi non contabilizzati.

Tuttavia, rileva la sentenza, il principio fonda la sua "credibilità" quando a carico della società a ristretta base, l'utile extracontabile accertato sia conseguente a maggiori ricavi imponibili e non a minori costi deducibili. Infatti è solo dai maggiori, eventuali, ricavi "in nero" che i soci possono trarre la provvista per dividersi l'utile extra contabile non certo dai minori costi deducibili che, di per sé, non creano provvista finanziaria. Nella specie, trattandosi di costi indeducibili, la pretesa

dell'amministrazione deve considerarsi illegittima. In ogni caso, pur ritenendo fondate le tesi dell'Agenzia, esse, evidenziano i giudici, si palesano comunque illegittime perché non considerano che un socio era, a sua volta, una società di capitali. Pur ritenendo beneficiario effettivo dei dividendi, assunti come distribuiti in nero, la persona fisica, l'ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento a carico della società/socia accertando il maggior reddito, e poi, a cascata, rettificare la dichiarazione della persona fisica. Nella specie, invece, l'Agenzia, nella prospettiva di imputare il maggior reddito direttamente al beneficiario effettivo, ha ignorato il rispetto della corretta procedura che ha conseguenze rilevanti nella quantificazione del debito d'imposta a carico del socio persona fisica. La distribuzione di dividendi da società di capitali a società di capitali (socia) avrebbe infatti scontato un imponibile decisamente ridotto rispetto a quello direttamente imputato alla persona fisica.

(Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 3 settembre 2019)

Esperto risponde

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- **LA PRONUNCIA SUI SOCI DIPENDE DA QUELLA DEFINITIVA SULLA SRL**

D) Vorrei sapere se, in caso di accertamento per maggior reddito contestato a una società di capitali, dev'essere sospeso il giudizio sul contenzioso del maggior reddito contestato ai soci partecipanti.

R) La risposta è affermativa. In caso di accertamento per maggior reddito contestato a una società di capitali, va sospeso il giudizio sul contenzioso del maggior reddito contestato ai soci partecipanti. Per la Cassazione (ordinanza interlocutoria 11351 depositata il 26 aprile 2019), i giudici tributari devono infatti sospendere il giudizio relativo ai soci partecipanti in attesa del passato in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società di capitali.

Nel caso in questione, l'agenzia delle Entrate aveva emesso due accertamenti: uno nei confronti di una società a responsabilità limitata, e uno nei confronti del socio al quale viene attribuito il reddito di partecipazione. Il ricorso proposto dal socio era stato parzialmente accolto dalla Ctp di Benevento. Mentre, con la sentenza 5866/13/2017, depositata il 23 giugno 2017, la Ctr della Campania aveva poi respinto l'appello dell'ufficio. Per i giudici di secondo grado, la lite relativa all'accertamento emesso nei confronti della società a responsabilità limitata era stata definita con sentenza della Ctr della Campania n. 8469/44/2016, depositata il 5 ottobre 2016 (non passata in giudicato), che aveva rigettato l'appello proposto dall'ufficio. «Sussistendo, quindi, un vincolo di consequenzialità necessaria tra la suddetta controversia» relativa alla società di capitali «e quella relativa al reddito di partecipazione del socio, le statuizioni contenute nella menzionata sentenza si ripercuotevano necessariamente sul reddito di partecipazione del socio».

Contro la sentenza, l'ufficio aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, che è stato accolto per la ragione che il giudizio nei confronti del socio deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società a responsabilità limitata.

Nel ricorso in Cassazione, l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 del Codice di procedura civile, per non avere la Ctr «sospeso il giudizio relativo al socio nell'attesa della definizione del giudizio instaurato dalla società».

Secondo l'articolo 295 del Codice di procedura civile, «il giudice dispone che il processo sia sospeso

in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa». Per la Cassazione, dunque, il motivo è fondato, in quanto la sentenza della Ctr della Campania 8469/44/2016, relativa alla società «non è passata in giudicato, essendo stato proposto dall'agenzia delle Entrate avverso la decisione suddetta ricorso per Cassazione, definito con sentenza n. 29980 del 2018 di annullamento con rinvio». Nella citata sentenza 29980, la Suprema Corte aveva accolto il ricorso presentato dalle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato «ad altra sezione della Commissione tributaria regionale Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità».

Insomma, per il contenzioso relativo alla società a responsabilità limitata si deve "ripartire" dal secondo grado. La conseguenza che ne deriva è che la Ctr della Campania, nell'emettere la sentenza relativa al socio, «non si è uniformata all'orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e 295 codice procedura civile in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società». A parere dei giudici di legittimità, l'accertamento nei confronti della società di capitali costituisce un «indispensabile antecedente logico–giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario (in termini, Cassazione n. 23323 del 2014)».

(Salvina Morina e Tonino Morina, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE/AGEVOLAZIONI SULLA CASA

- **CHI PAGA NON PUÒ AVERE BONUS SE NON CONVIVE IN QUELLA CASA**

D) Insieme alla mia famiglia di origine possiedo un appartamento che fa parte di un palazzetto di tre piani, tutto diviso tra noi sorelle e nostra madre (in totale sono cinque appartamenti, uno a testa). Nostra madre vorrebbe ristrutturare i balconi, le terrazze e la scala di accesso esterna al palazzo, sostenendo interamente i costi. Può fruire della detrazione Irpef per intero, o visto che la proprietà degli appartamenti è suddivisa, anche la detrazione va suddivisa? Specifico che, esclusa me, le mie tre sorelle convivono con mia madre (in un'altra abitazione, non oggetto della ristrutturazione).

R) L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, dal certificato di stato di famiglia) fin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; e le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente.

La circolare 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, aveva già chiarito al riguardo che «la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate)... il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"... convivente con il possessore intestatario dell'immobile».

Da una lettura combinata di questa circolare e della risoluzione 136/E/2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza. Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può fruire dell'agevolazione, se risultano effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Non è necessario, invece, che l'abitazione nella quale convivono "familiare" e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale; mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

Il fatto che gli appartamenti siano tra loro autonomi e che ognuno di essi sia intestato a soggetto diverso, nonché, soprattutto, il fatto che la convivenza riguardi un immobile non oggetto di ristrutturazione, fanno propendere per la risposta negativa.
(Marcello Claudio Lupetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

- **AMMINISTRATORE DI SRL: FORFAIT SE I CODICI ATECO SONO DIVERSI**

D) Vista la risposta all'istanza di interpello n. 146 del 20 maggio 2019, vorrei avere chiarimenti in merito a questa situazione. Un professionista esercente l'attività di ingegnere (codice Ateco 71.12.10) in regime forfettario dal 1° gennaio 2019, vorrebbe avviare l'attività di costruzione di edifici residenziali e non (codice Ateco 41.20.00), per cui costituire entro il 2019 una società a responsabilità limitata della quale avrebbe il controllo diretto (per la quota superiore al 50%) e la carica di amministratore unico, ma senza percepire alcun compenso.

Potrà continuare, anche per gli anni futuri, ad avere il regime forfettario? Oppure il solo fatto di essere amministratore della società, seppur senza compenso, costituisce causa di decadenza dal regime forfettario? Quand'anche dovesse percepire un compenso, e qualora questo non dovesse costituire la componente prevalente del suo fatturato (risposta all'interpello n. 169/2019), potrà continuare ad avere il regime forfettario?

R) Le risposte sono affermative, nonostante l'interpello citato ponga qualche dubbio sul fatto che

l'agenzia delle Entrate condivida questa tesi. La circostanza di avere diversi codici Ateco tra professionista e società controllata fa sì che si possa dire che l'attività della società non sia riconducibile a quella del professionista, per cui non si pone la causa ostativa ex articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/14.

Il fatto poi che un eventuale compenso percepito dall'amministratore sarebbe fatturato quale reddito di carattere professionale, e quindi estraneo alla qualifica di rapporto di lavoro dipendente o assimilato, la cui sussistenza potrebbe mettere in dubbio l'applicazione del regime agevolato, comporta che non si pone nemmeno la causa ostativa di cui alla lettera d–bis della citata legge. Ciò porta a concludere che il mero ruolo di amministratore di società non sia di ostacolo al regime forfettario.

(Paolo Meneghetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

- **GLI INCASSI SU PAYPAL NON SONO MONITORATI COME "ESTERI"**

D) In qualità di privato collezionista, da quasi 20 anni scambio con altri collezionisti foto, riviste e libri di argomento automobilistico sulla piattaforma Ebay. Gestisco pagamenti e incassi, praticamente tutti di modesto valore, tramite un mio account PayPal collegato al mio conto corrente bancario e alla mia carta di credito. Ora, a causa della mia età, ormai avanzata, ho deciso di dismettere la mia collezione, sempre attraverso Ebay e PayPal. Mi sono reso conto, però, che PayPal è una società estera e temo che le somme presenti ora e in futuro sul mio account possano essere considerate come detenute all'estero, e che gli eventuali trasferimenti al mio conto corrente possano essere considerati come un rientro di capitali, anche se ora modesti (ma spero più consistenti in futuro). Ho ragione di temere un intervento delle Entrate, o posso stare tranquillo, e vendere così la mia collezione su Ebay, tramite PayPal?

R) È opportuno evidenziare che, in via generale, l'obbligo di monitoraggio mediante il quadro RW (modello Redditi persone fisiche) non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15mila euro (articolo 2, legge 186/2014). Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro, laddove sia dovuta l'Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) in relazione a un valore medio di giacenza superiore a 5mila euro. In questo contesto si evidenzia, altresì, la non meglio definita natura tecnico–giuridica del sistema PayPal, che – salvo auspicabili interventi interpretativi formali, soprattutto di natura reddituale (che, diversamente da quanto avvenuto per i bitcoin, non ancora vengono riscontrati) – si qualifica come piattaforma on line di trasferimento di denaro, da e/o a favore dell'interessato, finalizzata in prevalenza alla transazione di beni e servizi tramite circuiti abilitati. Di fatto, opera come un conto corrente, sebbene giuridicamente non dovrebbe essere confuso con esso, non comportando obblighi, oneri o canoni, con anche la

possibilità di pagare utenze, essendo associato preventivamente a un conto corrente ordinario oppure a una carta di credito. Pertanto, è da ritenere che nessuna implicazione possa sussistere circa il monitoraggio, mediante il quadro RW del modello Redditi Pf, delle disponibilità vincolate ai servizi offerti dalla piattaforma, la cui possibile "ubicazione" extraterritoriale del gestore non obbligherebbe il fruitore del servizio ai citati adempimenti.

Nonostante i dubbi interpretativi, il lettore – in virtù della contenuta entità degli importi da egli movimentati e cumulativamente assommati nel corso del periodo d'imposta – dovrebbe, in ogni caso, ritenersi esonerato da obblighi di monitoraggio, in funzione delle franchigie alquanto significative, più sopra indicate, poste dalla norma.

(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 16 settembre 2019)

- **TRASPORTI: I DOCUMENTI PER AVERE LA DETRAZIONE**

D) Scrivo a proposito della detrazione per gli abbonamenti del trasporto pubblico. Moglie e marito sono in regime di separazione dei beni e hanno un conto corrente bancario cointestato e carte bancomat distinte. Il marito paga col proprio bancomat e porta in detrazione la spesa del proprio abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico, per 250 euro. La moglie paga con il suo bancomat e porta in detrazione la spesa di altre 250 euro per l'abbonamento annuale del figlio, studente universitario di 22 anni, a carico al 50 per cento. Ciascuno dei due fruisce quindi di una distinta detrazione fiscale di 47,59 euro. È corretta questa modalità di dichiarazione?

Se sì, occorre adottare qualche ulteriore particolare accortezza nel documentare le due spese, oltre a quanto prevedono le istruzioni alla dichiarazione dei redditi?

R) Si conferma la correttezza della procedura dichiarativa adottata dai contribuenti in relazione alla determinazione della detrazione degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale da ciascuno di essi acquistati. Nel dettaglio, il marito potrà detrarre l'intero importo – nel limite complessivo di 250 euro, sul quale calcolare la detrazione del 19% – della spesa per l'acquisto dell'abbonamento da egli direttamente utilizzato. La moglie potrà fruire parimenti dell'intero importo da essa sostenuto in via esclusiva a favore del figlio, annotando sul documento giustificativo la circostanza: non rileva, in proposito, che quest'ultimo sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Si evidenzia che dal titolo di viaggio devono risultare la spesa sostenuta e la data di sostenimento, altrimenti documentabili dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento; va documentata anche la sua durata.

Infine, si segnala che in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio "nominativo" realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio, nonché ogni altra informazione utile a individuare il servizio reso, quali il soggetto utilizzatore, il periodo di validità, la spesa sostenuta e la data del suo

sostenimento; mentre nell'ipotesi di titolo di viaggio "non nominativo", il cui titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alle informazioni di cui sopra, dev'essere predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal Dpr 445/2000, in cui sia indicato chi in concreto ha sostenuto la spesa.

(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

IVA

- **IVA INDETRAIBILE PER LE FATTURE ANCHE IN REGIME MONOFASE**

D) Ricevo fatture elettroniche, da diversi gestori, per contratti di telefonia ricaricabili; tutte riportano l'imponibile e l'Iva al 22% distintamente, salvo poi specificare che l'Iva è assolta dall'emittente in regime monofase e l'operazione è ex articolo 74, comma 1, lettera d, del Dpr 633/72. Nonostante nella Faq n.15 del 27 novembre 2018 le Entrate abbiano specificato che per le operazioni monofase il tipo di documento è N2 – non soggetta/fuori campo. Ritenendo che con la fatturazione elettronica io debba registrare esattamente quanto emesso dal mio fornitore, mi ritrovo a registrare una fattura con Iva che poi storno e registro nuovamente, indicando l'operazione come ex articolo 74, comma 1 (esclusa dal campo di applicazione Iva).

È corretto?

R) L'indicazione contenuta nella Faq n.15 dell'agenzia delle Entrate vale per le fatture soggette a regime monofase con Iva non esposta in fattura, come ad esempio nel caso delle ricariche effettuate ai privati consumatori. Per le vendite di servizi telefonici a soggetti Iva, l'articolo 4, comma 1, del Dm 366 del 2000 impone di indicare l'imposta separatamente in fattura, anche se l'operazione rientra nel regime monofase. Per le ragioni esposte, la fattura dev'essere registrata con Iva indetraibile, trattandosi di operazione soggetta al regime monofase, previsto dall'articolo 74 del Dpr 633/72.

(Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 16 settembre 2019)

- **COSTI PER UTENZE E PULIZIA: RECUPERO ESCLUSO DA IVA**

D) In merito al recupero dei costi per utenze e pulizia correlati all'utilizzo di spazi all'interno delle strutture ospedaliere, l'agenzia delle Entrate – con la risoluzione 86/E/2002 – ha affermato che, per non gravare di oneri i fondi sanitari regionali (risorsa pubblica con la quale si finanzia l'attività sanitaria essenziale), il recupero di queste spese nei confronti di terzi utilizzatori non rappresenta che un contributo diretto a non gravare il fondo sanitario nazionale. Pertanto, le spese non assumono la configurazione di corrispettivo e non rilevano ai fini Iva in base all'articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72.

Il recupero dei costi relativi a utenze e pulizia, correlati all'utilizzo di spazi esterni concessi da terzi all'azienda socio sanitaria territoriale e dalla stessa concessi in sub comodato a terzi (ad esempio:

medici di base per i loro ambulatori) ha la stessa configurazione e a sua volta non rileva ai fini Iva (articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72)?

R) Il recupero dei costi per utenze e servizi di pulizia è escluso da Iva, nella misura in cui le somme addebitate si possano qualificare come un "contributo" diretto a non gravare il fondo sanitario nazionale, per lo svolgimento di un'attività istituzionale dell'azienda sanitaria socio assistenziale (Asst). Per accertare che tale presupposto – menzionato nella risoluzione 82/E/2002 – sussista anche nel caso prospettato dal lettore, si suggerisce di presentare una istanza di interpello alla competente direzione regionale dell'agenzia delle Entrate.

(Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

REDDITO DEI TERRENI E FABBRICATI

- **AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI, REDDITO DOMINICALE PER LA SNC**

D) Una Snc che svolge attività immobiliare (locazione di immobili e terreni) acquista terreni agricoli, non edificabili, e li concede in locazione a un agricoltore. Ai fini delle imposte dirette, tassa il canone d'affitto percepito o il reddito dominicale? In caso di futura vendita dei terreni, la differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita costituisce sempre plusvalenza imponibile?

R) In caso di affitto di terreni a uso agricolo da parte di società commerciale, ai fini reddituali si dichiara il reddito dominicale e non il canone di locazione, trattandosi di affitto di beni immobili non strumentali, e trovando dunque applicazione le regole dei redditi fondiari, ex articolo 90 del Tuir, Dpr 917/86. In caso di successiva vendita del terreno, si ritiene che si debba sempre dichiarare l'eventuale plusvalenza conseguita, poiché si tratta di reddito d'impresa.

(Luigi Lovecchio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 16 settembre 2019)

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- **L'IMMOBILE EREDITATO PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

D) Sono un lavoratore autonomo in contabilità semplificata e ho ereditato nel 2018 un immobile (categoria A/4) destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, quindi non inserito nel quadro RB della mia dichiarazione dei redditi per il 2018.

Come rendere palese all'agenzia delle Entrate la scelta dell'utilizzo esclusivo dell'immobile per l'attività professionale? Quali sono le conseguenze fiscali (in relazione ad eventuali plusvalenze tassabili) della scelta di una successiva vendita o comunque di un'eventuale estromissione dell'immobile dalla sfera professionale, per immetterlo in quella privata? Posso continuare a beneficiare della detrazione del 50% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) sostenute negli anni passati e su quelle da sostenere in futuro?

R) La scelta di considerare l'immobile ereditato e utilizzato esclusivamente nell'attività professionale quale immobile strumentale è in linea con la tesi sostenuta dall'agenzia delle Entrate, secondo cui il professionista non può scegliere se considerare l'immobile utilizzato esclusivamente nell'attività quale bene privato o meno, ma è obbligato a considerarlo immobile strumentale. La scelta si rende palese per il non aver indicato nel quadro RB l'immobile stesso, il quale, invece, comparirà nel quadro RE per le spese di impiego ad esso relative. Il fatto che non possano essere dedotte quote di ammortamento rende, a parere di chi scrive, non tassabile un'eventuale plusvalenza derivante da vendita o spostamento del bene nella sfera privata.

Si ritiene, inoltre, che la detrazione per spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius sia fruibile da parte dell'erede che mantiene la detenzione del bene (circolare 7/E/2017), anche se lo stesso, in capo all'erede, non ha più natura di immobile residenziale: poiché l'unica condizione richiesta dalla citata circolare per la fruizione della detrazione in capo all'erede è, appunto, la detenzione diretta dell'immobile (circostanza che si verifica nel caso prospettato).

(Paolo Meneghetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

TRIBUTI LOCALI

- **IMU, DUE SUBALTERNI NON SONO UN'UNICA ABITAZIONE PRINCIPALE**

D) Una villetta unifamiliare è divisa in due subalterni collegati esclusivamente da scala interna. La categoria catastale è A/2. Il subalterno 1 è utilizzato come abitazione principale; il subalterno 2 è a disposizione (con relativo pagamento di Imu per seconda casa). Il contribuente ha ricevuto un accertamento Tia per omessa denuncia relativo al subalterno 2. Il Comune, in autotutela, ha recepito l'utilizzo come prima casa e ha sgravato la richiesta dell'importo originariamente richiesto, considerando un'unica unità abitativa "prima casa" e aumentando solo la superficie oggetto di imposta. La vecchia normativa Ici, nel caso di abitazione divisa in più subalterni, ma utilizzata realmente come prima casa, permetteva di equiparare entrambi i subalterni all'abitazione principale: cosa che sembra escludere, a mio parere, la normativa Imu. Nel caso specifico, il riconoscimento da parte dell'ente di entrambi i subalterni come un'unica abitazione principale può dare spiraglio a una richiesta di riconoscimento di entrambi come prima casa ai fini Imu?

R) Per l'Ici la giurisprudenza di legittimità (in modo poco condivisibile) ammetteva di poter considerare come un'unica abitazione principale due autonome unità immobiliari accatastate separatamente. La stessa giurisprudenza di legittimità, invece, nega tale possibilità per l'Imu. La Cassazione, con sentenza 25 giugno 2019, n. 17015 rileva, in riferimento alla disciplina Imu, che «il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull'Ici in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale (…) ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della citata giurisprudenza della Corte formatasi in tema di Ici, riferita ad

unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6–5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente».

(Pasquale Mirto, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 9 settembre 2019)

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2019 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.